



COMUNE DI ARBEDO – CASTIONE
MUNICIPIO

5

ORDINANZA MUNICIPALE **sulla detenzione di animali**



IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

con risoluzione n. 329 del 27 febbraio 2017

richiamati :

- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale e da 23 a 26 del relativo Regolamento d'applicazione;
- la Legge sui cani ed il relativo Regolamento;
- la Legge sull'ordine pubblico e il relativo Regolamento;

nonché ogni altra norma in concreto applicabile, emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di animali devono assumere nella custodia dei medesimi sul territorio giurisdizionale del Comune.

| | |
|-------------------|--------------------|
| ARTICOLO 1 | IN GENERALE |
|-------------------|--------------------|

1.1 RESPONSABILITA'

Il proprietario e il detentore di un animale sono chiamati a costantemente vigilarlo. Essi sono direttamente e solidalmente responsabili dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali in ambito della specifica materia, nonché delle presenti disposizioni.

Come detentore s'intende la persona fisica che si occupa abitualmente, occasionalmente o provvisoriamente della gestione, rispettivamente della custodia dell'animale.

1.2 DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA

Il proprietario o il detentore sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine e igiene pubblica, ecc.).

Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti.

1.3 NORME IGIENICO-SANITARIE

Chiunque conduce un animale è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati gli escrementi solidi del medesimo dal suolo pubblico quali strade, marciapiedi o aree pedonali, aiuole, giardini, parchi, aree sportive e di svago, aree verdi a lato delle strade aperte al traffico pubblico, l'area di passo di sentieri, ecc., come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. Per tale necessità egli deve essere sempre in possesso del materiale atto allo scopo.

Tali escrementi devono essere raccolti e debitamente chiusi in sacchetti di materiale impermeabile. Questi vanno poi depositati nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta per rifiuti d'uso occasionale.

Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.



Animali affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOESA). Il proprietario o il detentore ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

| | |
|-------------------|-------------|
| ARTICOLO 2 | CANI |
|-------------------|-------------|

2.1 RESPONSABILITA' PARTICOLARE

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di fr. 3 milioni. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale, la copertura deve essere estesa anche al detentore.

2.2 IDENTIFICAZIONE

I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, essi devono essere muniti di microchip.

2.3 CORSI

Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

Il Comune sostiene economicamente, con un bonifico sulla tassa annuale fissata all'articolo 2.10, la frequentazione di corsi volontari di educazione detentore/animale, organizzati da Associazioni, Enti, ecc. riconosciuti nel settore, parificabili a quello denominato "cittadino a 4 zampe" organizzato dalla Federazione cinofila ticinese.

Restano riservate le norme riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

2.4 AUTORIZZAZIONE

La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale. L'apposita legge prescrive i dettagli (razze, procedura, ecc.).

L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente, anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

Tali cani, in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge vigenti a partire dal giorno in cui sono detenuti sul territorio giurisdizionale.



2.5 STRUTTURE DI DETENZIONE

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

2.6 CANI PERICOLOSI – DEFINIZIONE E OBBLIGHI

Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

2.7 FUGA

Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni, rispettivamente tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

La fuga dei cani dal domicilio del proprietario, del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali. Trascorse 24 ore dalla fuga la stessa deve inoltre essere segnalata all'Ufficio del veterinario cantonale e alla locale Società protezione animali.

2.8 DISPOSIZIONI PER LA CONDOTTA – DIVIETI D'ACCESSO

È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulla pubblica via, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati, nei parchi e nei giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone (esempio: parchi o giardini pubblici, ecc.) mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai precedenti capoversi i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.



2.9 AREE DI SVAGO E DI SFOGO

Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

2.10 TASSA

L'annuale tassa, prevista dalla Legge cantonale sui cani, a valere dall'anno 2014 è fissata in fr. 50.-, fr. 60.- dall'anno 2018.

La tassa é emessa a cura dei servizi finanziari del Comune, di regola entro la fine del mese di febbraio.

Questa tassa viene interamente bonificata, una tantum, l'anno successivo al superamento del test finale di un corso volontario, ai sensi del 2° capoverso dell'articolo 2.3, contro tempestiva presentazione, alla cancelleria comunale, del relativo attestato ufficiale.

| | |
|-------------------|--------------|
| ARTICOLO 3 | GATTI |
|-------------------|--------------|

3.1 IDENTIFICAZIONE

Tutti i gatti domestici devono essere provvisti di un apposito collare o microchip che permetta l'identificazione del loro proprietario.

Il collare é acquistabile al costo di fr. 15.- presso la Cancelleria comunale o altri enti che dispongono di specifica autorizzazione o delega da parte del Comune.

L'impossibilità di identificare il proprietario di un gatto comporta che il medesimo sarà considerato come randagio.

3.2 CASTRAZIONE/STERILIZZAZIONE

Il Comune caldeggia e promuove la pratica della castrazione/sterilizzazione al fine di evitare cucciolate indesiderate e quindi contenere la popolazione felina randagia che comporta la necessità di adottare misure atte a contenerne il numero.

Per perseguire tale scopo il Comune collabora con Società, Enti o Associazioni attive nel settore.



ARTICOLO 4 ANIMALI INCUSTODITI-RANDAGI

4.1 ANIMALI INCUSTODITI

Gli animali non custoditi e/o il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, saranno raccolti o catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto, cura e custodia saranno poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Trascorsi 60 giorni dalla cattura di tali animali, senza che il proprietario o detentore dell'animale sia stato rintracciato o che questi si sia spontaneamente annunciato all'autorità comunale, l'animale sarà considerato come randagio.

4.2 ANIMALI RANDAGI

Gli animali randagi saranno catturati e di principio soppressi salvo che Società di protezione degli animali o altri Enti con competenze analoghe, riconosciute dal Municipio, ne chiedano l'affidamento/custodia.

La richiesta di affidamento può essere considerata automatica sulla base di specifiche convenzioni che il Municipio stipulerà con Società, Enti o Associazioni attive nel settore.

Il Comune si assume il costo per la soppressione degli animali per i quali ha espressamente richiesto e/o concordato tale soluzione, salvo che sia altrimenti disposto da una convenzione ai sensi del precedente capoverso.

ARTICOLO 5 SANZIONI

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa ai sensi dei disposti della Legge di riferimento in concreto applicabile (LOC, Legge cani e LOrP).

Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- la mancata raccolta degli escrementi (ai sensi dell'articolo 1.3) con una multa ammontante al minimo in fr. 50.-; se l'infrazione concerne strade, marciapiedi e aree pedonali, aiuole, giardini, il minimo ammonterà a fr. 100.-, l'ammontare minimo sarà invece di fr. 200.- se l'infrazione concerne parchi, aree sportive e/o di svago delimitate;
- la non corretta gestione degli animali nelle aree di svago e il loro accesso alle aree vietate;
- la mancata frequenza ai corsi prescritti;
- l'inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS (entro 10 giorni dall'evento);
- la mancata identificazione dell'animale tramite microchip, medaglietta, collare, ecc.;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la ripetuta fuga;
- il mancato uso della museruola;



Il comportamento recidivo é sanzionato con un multiplo della precedente multa.

| | |
|-------------------|----------------------------|
| ARTICOLO 6 | DISPOSIZIONI FINALI |
|-------------------|----------------------------|

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

| | |
|-------------------|--------------------------|
| ARTICOLO 7 | ENTRATA IN VIGORE |
|-------------------|--------------------------|

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018 e annulla ogni altra disposizione precedentemente in vigore.

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ARTICOLO 8² | PUBBLICAZIONE - RICORSO |
|-------------------------------|--------------------------------|

Ai sensi dell'articolo 192 LOC, la presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale, per la durata di 30 giorni, entro i quali é data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.